

Giurisprudenza

Corte d'Appello|Milano|Sezione 2|Civile|Sentenza|7 ottobre 2021| n. 2901

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Gabriella Anna Maria Schiaffino Presidente

Dott. Maria Elena Catalano Consigliere

Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

(...), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...), con elezione di domicilio in VIA (...) 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO, presso e nello studio dell'avv. (...)

ATTORE IN RIASSUNZIONE

CONTRO

(...) con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...), con elezione di domicilio in VIA (...) 20129 MILANO presso e nello studio dell'avv. (...)

CONVENUTE IN RIASSUNZIONE

OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.

Le parti all'udienza del 1.6.21 precisavano le seguenti conclusioni

Per (...): In via preliminare e pregiudiziale:

- Dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità, ex [art 348 bis cpc](#), dell'appello RGN 2021/2010 svolto da (...) e (...) riassunto dalla stesse con appello contraddistinto dal NRG 3917/19;

Nel merito ed in via definitiva:

A) Nel merito ed in favore di (...), confermare integralmente la sentenza n. 237/10 (rep. N. 578/10) pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 12 aprile 2010 e con adozione di tutte le conseguenti declaratorie di legge; per tutte le ragioni i fatti i titoli le prove orali i documenti, le verbalizzazioni ed i provvedimenti giudiziari introdotti ed introducendi nel presente giudizio; anche valutato che la pacifica giurisprudenza ritiene rilevabile e pronunciabile d'ufficio ex [art 1421 cc](#) la nullità della delibera assembleare ed anche per la prima volta nel giudizio d'appello, in specie trattasi di delibera condominiale assunta (senza giustificazione alcuna) in Pavia il 9.4.2009 nonché presso lo Studio Legale degli avv.ti (...) nonostante la sussistenza di profondi dissidi e liti giudiziarie (Cass Civ n 22678/2017; Cass Civ., Sez. Un., n 26243 del 2014; Cass Civ n 12582/2015).

B) In ogni caso, per tutte le ragioni, i fatti, i titoli, le prove orali, i documenti, le verbalizzazioni e provvedimenti giudiziari introdotti ed introducendi nel presente giudizio, anche dando atto le sorelle (...) hanno convocato l'assemblea ritenendo sussistente tra gli immobili un ente condominiale (almeno in fatto); dando altresì atto che a pag. n. 20 del loro atto di citazione in riassunzione datato 9.11.2019 (come in tutti i loro atti del procedimento NRG 237/2010) le sorelle (...) hanno dedotto di avere trasmesso avviso di convocazione dell'assemblea condominiale "ben oltre i 5 giorni previsti dall'[art 66 disp. Att. cc](#)) oltre che dando atto che il testo del verbale assembleare 9-4-2009 fa testuale riferimento della sussistenza di proprietà "pro-indiviso" di tetto e sottotetto oltre che della necessità dell'adozione di una delibera assembleare ex art. 66 disp att. C.c. per la "ricostruzione" dell'intero tetto, rigettare il ricorso per appello presentato dalle sig.re (...) (dante origine al procedimento d'appello RGN 2021/2010) ovvero respingere ogni domanda e/o eccezione proposta o proponenda dalle stesse sig.re (...) nell'ambito del presente giudizio avverso il sig. (...);

C) anche valutato che pacificamente NON è passata in giudicato la gravata sentenza n. 223/2017 della Corte D'Appello di Milano e che quest'ultima non è stata prodotta con la certificazione ex [art. 124 disp. Att. cpc](#), respingere la nuova - tardiva e irrituale domanda delle sorelle (...), introdotta per la prima volta esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, tesa ad ottenere una pronuncia su una nuova fattispecie concreta e su di una nuova causa petendi non più vertente sulla delibera condominiale adottata il 9.4.2009 per la prima volta in Pavia e presso lo Studio dei Legali avversari in totale assenza di consuetudine condominiale in tal senso, rispetto alla quale deliberazione nei primi 3 gradi di giudizio, le stesse hanno accettato il contraddittorio nel merito mai contestando l'applicabilità delle norme ex artt. 1137 cc e 66 disp. Att. Cc. Che, anzi, hanno ripetutamente richiamato e posto a fondamento del loro ricorso in [cassazione NRG 12358/ 2015](#) (cfr., mai invocando le controparti gli artt. 1105-1107 e 1109 ss sulla impugnativa delle delibere assunte nell'ambito della comunione immobiliare);

D) in particolare, respingere il primo motivo di appello articolato dalle sorelle (...) nel giudizio NRG 2021/2010 fondato sulla asserita omessa pronuncia del Tribunale di Pavia con sentenza n 237/2010 sulla eccezione di carenza di interesse ad agire, per avere il Giudice di prime cure applicato legittimamente il principio della ragione più liquida e per avere fatto applicazione dell'ormai consolidata/pacifica giurisprudenza (confermata anche dalla sent. della Cass Civ. n. 24041/2020 del 15.9.20) secondo la quale la legittimazione ad agire attribuita dall'[art 1137 cc](#) ai

condomini assenti e dissenzienti, non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto ex [art 100 cpc](#) costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (conformi, ex multis: Cass Civ. nn 2999/2010; Ordinanza n.33039/2018; 4270/2001, 2912/1997);

E) ulteriormente, in particolare, respingere il secondo motivo di gravame formulato dalle sorelle (...) nel procedimento di appello NRG 2021/2010, per avere correttamente il Giudice di Prime cure pronunciato la nullità della delibera condominiale adottata (senza giustificazione alcuna) in data 9 aprile 2009 nel Comune di Pavia (e non nel Comune di Landriano ove sorge il Condominio di edifici) con riferimento ad opere di "ricostruzione" sulla porzione immobiliare condominiale (tetto e sottotetto condominiali riconosciuti tali anche a pag. 18-19 della comp. Cost. delle sorelle (...) datata 10.3.20) e con riferimento espresso all'art 66 disp att. C.c., ancor più, adottata nello Studio degli Avv.ti (...) luogo anche documentalmente dimostrato come inidoneo ed irraggiungibile da (...) per ragioni fisiche oltre che totalmente inadeguato per comprovate ragioni morali e psicologiche nonché già sussistendo profondi dissidi tra condomini (Cass Civ. n. 14461/1999);

F) In ogni caso, in favore di (...), condannare entrambe le sig.re (...), alternativamente o pro quota od in via solidale, all'integrale rifusione di spese, competenze professionali afferenti i precedenti tre gradi di giudizio oltre che del presente giudizio; oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.N.A.P. nelle aliquote di legge e successive occorrente.

In subordine, condannare entrambe le convenute, alternativamente o pro quota od in via solidale, all'integrale rifusione di spese, competenze professionali afferenti tutti i precedenti gradi di giudizio, compensate integralmente le spese processuali relative al terzo grado di giudizio RGN 12358/15 sviluppato avanti la S. Corte di Cass. Civ. Sez. II. (ad es., sulla compensazione delle spese in caso di sussistenza di contrastanti indirizzi giudiziari: [Cass. Civ. n. 18036/2014](#)) valutato come la inedita sentenza n 21632/2019 della S. Corte si sia posta in contrasto persino con il parere della Procura Generale della Repubblica, con il primo provvedimento del Consigliere Relatore e con le precedenti decisioni della Sezione II della stessa Corte romana in tema (ad es., sent. n 28269/18); sia erroneamente motivata laddove fa cenno al rito speciale del lavoro che sarebbe stato adottato dal Tribunale di Pavia (contra, è documentato come il procedimento nrg 237/2010 si sia svolto secondo le norme codicistiche disciplinanti il rito di ordinaria cognizione). G) In via istruttoria:

In reitera, (...) si oppone all'ammissione ed all'utilizzazione dei documenti e fascicoli avversari di cui ai nn da 2 a n 5 (estremi inclusi) elencati in atto di citazione in riassunzione delle controparti, datato 6.11.19; introducendo fatti e comportamenti nuovi, in sovvertimento di causa petendi e petita; istituti giuridici nuovi; in violazione dei diritti costituzionali di Cesare (...) al legittimo contraddittorio, alla difesa, alla parità processuale ex artt. 24 Cost - 111 Cost - 88 cpc e 101 cpc. Il presente procedimento è qualificato pacificamente come chiuso e debbono in esso trovare applicazione gli [art 345 cpc](#), [art 394 commi 2 e 3 cpc](#) (...) chiede che la Corte adita disponga la acquisizione dell'archiviato fascicolo di secondo grado contraddistinto dal NRG 2021/2010 della Sez. I della Corte D'Appello di Milano; e disponga la espunzione delle sentenze n 28/16 e 223/17 oltre che dei fascicoli avversari contraddistinti dai RGN 2967/2009 e 922/2016 prodotti ex adverso.

Per la denegata eventualità che la Corte ritenga ammissibile la produzione avversaria delle sentenze Corte App Milano n 223/17 e della sentenza n. 28/16, l'attore evidenzia come costituisca dato pacifico tra le parti quello per il quale detta sentenza n 223/17 sia stata impugnata avanti la Corte Cass, non è definitiva e comunque non è stata prodotta con certificazione di passaggio in giudicato; in ogni caso, come la sent. n. 28/2016 (pag. 15 e dispositivo) e la delibera assembleare impugnata

abbiano correttamente dato atto che, anche dopo la sottoscrizione dell'atto divisionale notarile del 15.12.1962, tetto e sottotetto siano rimasti in comune e in comproprietà di tutti gli odierni controvertenti ed abbia ordinato la rimozione della rete metallica divisiva installata dalle sorelle (...) contra legem e contro le pattuizioni sottoscritte nel 1962.

Lo stesso attore in riassunzione insiste per la ammissione e la utilizzazione di tutti gli atti ed i documenti contraddistinti dal n. 58 al n. 72, manifestamente rilevanti ai fini decisionali oltre che prodotti ritualmente e tempestivamente, per le segg. ragioni (invero, già dedotti in precedenti atti attorei): trattatisi di documenti formatisi nelle more del procedimenti (non producibili prima d'ora nell'appello 2021/10 e non producibili nel terzo grado di giudizio per la specialità del rito) che vengono qui in rilievo e sono tesi a dimostrare la legittimazione attiva di (...) in qualità di unico erede dei genitori (...) e (...); trattadosi (per quanto attiene ai docc. 71 e 72) trattandosi di 2 precedenti della Corte Cass. Civ., costituenti diritto, producibili in ogni stato e grado del giudizio.

Cesare (...) insiste per l'ammissione delle produzioni di (...) docc da 58 a 72 estremi inclusi, trattandosi di documenti formatisi nelle more del procedimenti (non producibili prima d'ora nell'appello 2021/10 e non producibili nel terzo grado di giudizio per la specialità del rito) che vengono qui in rilievo e sono tesi a dimostrare la legittimazione attiva di (...) in qualità di unico erede dei genitori (...) e (...); trattadosi (per quanto attiene ai docc 71 e 72) trattandosi di 2 precedenti della Corte Cass Civ., costituenti diritto, producibili in ogni stato e grado del giudizio.

In allegato al presente atto ed essendo decisivi ai fini decisionali, onde agevolare l'adita Corte ed essendo producibile il diritto in ogni stato e grado del giudizio, (...) produce:

- testo integrale della recente sentenza Cass. Civ. Sez. II, n. 24041/2020 con cui è stata confermata la [sentenza n 647/2016 della Corte Appello di Milano](#) (in particolare, afferenti l'[artt. 1137 cc](#));
- il verbale dell'assemblea adottata dalla sorelle (...) in Pavia ed in data 9.4.2009, alle presenza dei terzi Avv. (...) e geom. (...) (già agli atti dei contendenti).

Impregiudicati tutti i diritti maturati e maturandi in capo all'attore, impregiudicate le azioni esperite e le ulteriori azioni da esperire. Con ossequio.

Per (...) e (...): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:

respingere integralmente le domande di (...) di cui all'atto di citazione in riassunzione in data 05.11.2019 siccome integralmente infondate in fatto ed in diritto;

in riforma integrale della sentenza n. 237/2010 resa inter partes dal Tribunale di Pavia ed in accoglimento delle domande di (...) e (...) di cui all'atto di citazione in riassunzione in data 06.11.2019:

1. in via preliminare dichiarare il ricorso promosso da (...) avverso la delibera 09.04.2009 inammissibile per carenza di interesse ad agire;
2. nel merito respingere il motivo di impugnazione della delibera 09.04.2009 attinente il luogo di convocazione dell'assemblea accolto dal Giudice di primo grado e, per l'effetto, dichiarare la legittimità/validità della delibera 09.04.2009;
3. condannare (...) alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Suprema Corte così riassumeva il processo "(...), con ricorso per impugnazione di deliberazione dell'assemblea ex art. 1137 c.c. del 16.05.2009, ha adito il Tribunale di Pavia per sentire accogliere le seguenti domande:

- in via preliminare e cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare impugnata, assunta il 09.04.2009;

- nel merito: dichiarare nulla, annullabile e/o inefficace la suddetta delibera 09.04.2009 per i motivi di cui al ricorso; con il favore di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad accessori anche fiscali di legge.

A fondamento del ricorso (...) deduceva: illegittima individuazione del luogo dell'assemblea; erronea individuazione degli enti condominiali; illegittimo richiamo di permessi di costruire rilasciati dal Comune di Landriano; indeterminatezza e insufficienza dell'ordine del giorno della convocazione con riferimento a quanto deliberato.

Si costituivano formalmente in giudizio (...), (...), le quali eccepivano: l'inammissibilità del ricorso di (...) per carenza di interesse ad agire; l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi di ricorso prospettati da controparte. Chiedevano il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 08.06.2009, il Giudice di primo grado respingeva l'istanza di sospensione e fissava, per la discussione della causa di merito, l'udienza del 15.07.2009. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 237/2010, definitivamente pronunciando, dichiarava la nullità della delibera assembleare impugnata e condannava (...) a rifondere al ricorrente le spese di lite.

Il Tribunale faceva proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "Quando il regolamento di condominio non stabilisce la sede in cui debbano essere tenute le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna. Tale potere discrezionale, tuttavia, incontra un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio; quindi, un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini per l'ordinato svolgimento della discussione" (in questi termini da ultimo Cass. Sez. Un. 14461/1999). Epperò, nel caso di specie, il condominio è sito in Mandriano (rectius "in Landriano) e senza giustificazione alcuna l'assemblea condominiale è stata fissata in Pavia. Nessun rilievo può avere la circostanza che nel medesimo luogo un anno prima si erano fatte delle riunioni alla presenza delle medesime parti e dei rispettivi legali, in quanto il precedente che può rilevare è unicamente quello di consuetudini di assemblee condominiali. Avverso tale sentenza interponevano appello (...), chiedendo, in riforma della stessa, che venissero accolte le conclusioni rassegnate in primo grado. Si costituiva (...) il quale rassegnava le seguenti conclusioni: a) in via preliminare ed assorbente, ai sensi del combinato disposto degli [artt. 325, 342 cod. proc. civ.](#), dichiarare la definitiva-insanabile inammissibilità del ricorso per appello e ossia dell'impugnativa proposta dalle sig.re (...) e (...) per intervenuta decadenza e per mancata specificità dei motivi; confermare integralmente la sentenza n. 237/2010 (rep. n. 578/10) pubblicata dal Tribunale di Pavia; comunque rigettare il ricorso per appello presentato dalle sigg.re (...), ovverosia, respingere ogni domanda e/o eccezione proposta nell'ambito del presente giudizio avverso il sig. (...).

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1081/16.01.2015, depositata in data 10.03.2015, notificata in data 8.03.2015, dichiarava inammissibile l'appello. Condannava le appellanti, in solido

tra loro, alla rifusione delle spese per il presente grado. Secondo la Corte di Appello di Milano, la sentenza impugnata è stata notificata a (...) e (...) il 22.04.2010; il ricorso proposto dalle stesse è stato notificato presso gli studi del difensore in Maghemo in data 17.06.2010, oltre il termine perentorio previsto dall'[art. 325 c.p.c.](#)..... Secondo le ricorrenti, la Corte distrettuale, nel dichiarare inammissibile l'appello per essere stato il ricorso notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'[art. 325 cod. proc. civ.](#), non avrebbe tenuto conto che, per il principio di ultrattività del rito, l'atto introduttivo del giudizio di appello segue la stessa identica forma dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero, nel caso in esame, quella del ricorso e, dunque, la tempestività dell'appello va considerata facendo riferimento al deposito del ricorso."

La Suprema Corte pronunciava sentenza n. 21632 pubblicata in data 10/03/2015 con il seguente dispositivo:

"La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio." (...) provvedeva a riassumere il giudizio con citazione notificata il 11 novembre 2019. Si costituivano (...) che avevano a loro volta notificato il 19 novembre 2019 l'atto di citazione in riassunzione, dando origine ad un altro procedimento. Alla prima udienza del 22 settembre 2020 i giudizi venivano riuniti e la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 1 giugno 2021 in cui, espletato l'incombente con modalità di trattazione scritta come da provvedimento presidenziale del 7 maggio 2021, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche.

Preliminarmente la Corte dà atto che il corretto nome della convenuta in riassunzione, appellante la sentenza del Tribunale di Pavia, è Rosella e non Rossella, nome che invece risulta inserito negli atti telematici della Consolle del magistrato nel fascicolo RG 3823/2019. Pertanto il nome proprio viene corretto anche nell' intestazione della sentenza.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso presentato da (...), affermando che "ove la controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito speciale del lavoro, anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Tale conclusione è imposta dal principio della "ultrattività del rito", che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è stato erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (cfr. [Cass., n. 210/2019](#); [n. 20705/2018](#); n. 15897/2014; n.682/2005). Pretendere che la parte che intenda appellare debba proporre l'impugnazione adottando un rito diverso da quello con cui si è svolto il giudizio di primo grado, non solo attribuirebbe ad essa un potere di mutamento del rito che le non compete, ma si porrebbe in contrasto col principio costituzionale del "giusto processo" e con la tutela dell'affidamento della parte nelle regole del processo, che ha ormai trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. [Cass., n. 279/2017](#); [n.10273/2014](#)).

Statuendo quindi che "nel caso di specie, facendo applicazione del principio di cui sopra, sussiste la tempestività dell'appello; essa infatti deve essere computata con riferimento alla data del deposito del ricorso in appello e non a quella della sua notificazione, con conseguente ammissibilità dell'impugnazioni".

Questa Corte è quindi chiamata ad esaminare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale ai Pavia n. 237/2010 da (...) per i seguenti motivi:

1. omessa pronuncia del giudice di primo grado con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire
2. erroneità della pronuncia del giudice di primo grado con riferimento al motivo di impugnazione della delibera 09.04.2009 attinente la illegittima individuazione della sede dell'assemblea. L'appello non è fondato.

Lamentano le appellanti che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione, sollevata in primo grado, di carenza di interesse ad agire in capo a (...) dal momento che nella delibera impugnata (...) si erano impegnate ad accollarsi per intero le spese di rifacimento del tetto, ossia anche la quota di (...), che quindi non avrebbe avuto un "interesse meritevole di tutela".

Rileva la Corte, in primo luogo, che il Tribunale, accogliendo il primo motivo di impugnazione alla delibera proposta da (...), ha implicitamente rigettato l'eccezione di carenza di interesse ad agire, che comunque non è fondata, in quanto, nell'ipotesi di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'[art. 1137 cod. civ.](#) ai condomini assenti e dissenzienti, non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'[art. 100 cod. proc. civ.](#), come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (fra le molte, Cassazione, Sentenza n. 2999 del 10/02/2010 e Ordinanza n. 17294 del 19/08/2020).

Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. Con esso le appellanti si dolgono che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto dei fatti oggetto del giudizio, ed in particolare l'assenza della figura dell'amministratore condominiale e l'inesistenza di un regolamento condominiale, mentre la decisione della Suprema Corte richiamata per accogliere il motivo di annullamento è stata pronunciata in una fattispecie ove sussisteva sia un condominio che un amministratore. Inoltre il luogo, ossia lo studio del difensore di Rita e Rosella (...) in Pavia, era già stato utilizzato in altre occasioni per riunioni delle parti e dei loro avvocati.

La fattispecie in esame, rileva questa Corte, attiene ad un "condominio minimo" per il quale opera la disciplina dettata dal codice civile in tema di funzionamento dell'assemblea condominiale "laddove i partecipanti siano, uno, proprietario esclusivo di un'unità immobiliare ed altri comproprietari "pro indiviso" delle restanti unità immobiliari comprese nell'edificio", come ancora recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 15705 del 23/07/2020.

Trovando applicazione la disciplina che regola il corretto funzionamento dell'assemblea condominiale, questa Corte condivide pienamente l'arresto giurisprudenziale citato dal Tribunale e richiamato nella narrativa della sentenza remittente, ossia la pronuncia n. 14461 del 22 luglio 1999, che statuisce la nullità di una delibera condominiale qualora la convocazione, in mancanza di un regolamento condominiale, non abbia rispettato "un duplice limite che essa sia nei confini della città ove ubicato l'edificio e che il luogo sia idoneo, fisicamente e moralmente, a consentire tutti i condomini di essere presenti di partecipare ordinatamente alla discussione".

Nel caso in esame l'immobile è sito in Comune di Landriano e l'assemblea è stata convocata in diverso Comune, ossia in quello di Pavia, (doc. 4 (...)) luogo sicuramente raggiungibile con maggiori difficoltà per l'originario ricorrente (...), residente in Landriano e pacificamente affetto da patologia invalidante motoria, come da certificato di invalidità totale allegato al ricorso introduttivo al doc. 11. Le stesse convenute in riassunzione sono residenti in Landriano. Inoltre nell'atto di citazione in riassunzione a pagina 20, affermano che "lo studio del difensore era già stato utilizzato in precedenza nello svolgimento di una riunione alla quale ha partecipato (...), figlio di (...)",

circostanza che conferma come l'originario ricorrente (...) non fosse mai intervenuto ad alcuna riunione nel luogo ove è stata convocata l'assemblea, sito in Comune di Pavia.

Osserva ulteriormente la Corte, condividendo le argomentazioni di parte ricorrente (...) (e dell'allora ricorrente (...)), che non era sicuramente un luogo idoneo poiché non neutrale, dal momento che il luogo era lo studio professionale dei difensori delle nipoti ex fratre (...), con le quali (...) aveva in essere un lungo contenzioso che aveva ad oggetto proprio questioni inerenti la proprietà e la comproprietà degli immobili in Landriano, confermato dalle numerose produzioni ed argomentazioni in atti.

L'appello non merita dunque accoglimento e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado n. 237/2010 pronunciata dal Tribunale di Pavia.

Devono essere ora regolate le spese, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte.

Le odierne convenute in riassunzione, appellanti la sentenza qui confermata, devono essere condannate ex [art. 91 c.p.c.](#) alla refusione delle spese processuali dell'intero giudizio in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza. Va infatti considerato che il criterio della soccombenza di cui all'[art. 91 c.p.c.](#) non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole (Cass. 4778/2004, Cass. 18353/2005).

La Corte ritiene infatti, in applicazione dei suesposti principi, che l'esito finale della lite veda la soccombenza delle convenute in riassunzione ed appellanti (...). Le spese del primo grado sono quelle già liquidate dal Tribunale, non essendo state oggetto di impugnazione.

Le spese dei due gradi d'appello nonché del grado di legittimità sono liquidate in dispositivo ex D.M 55/2014, nello scaglione del valore della domanda accolta, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo delle fasi di appello la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel grado. Per le spese processuali del giudizio di primo grado viene riportata la liquidazione effettuata dal tribunale, in assenza di specifico appello sulla eventuale erroneità della loro liquidazione.

Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'[articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 \(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12\)](#) per il versamento da parte di Rita e Rosella (...) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) contro (...) (...) avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 237/2010 così provvede:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;

2. condanna (...) (...) al pagamento delle spese del giudizio in favore di (...) così liquidate:

a) per il giudizio di primo grado in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 1.300,00 per diritti, oltre spese generali cpa ed IVA;

b) per il giudizio di appello prima fase, in Euro 1.960,00 per fase di studio, euro 1.350,00 per fase introduttiva ed Euro 3.305,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

c) per il giudizio di legittimità in Euro 2225, 00 per fase di studio, euro 1875,00 per fase introduttiva ed Euro 1150,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

d) per il presente giudizio di rinvio, in Euro 1.960,00 per fase di studio, euro 1.350,00 per fase introduttiva ed Euro 3.305,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

3) Dichiaro la sussistenza degli estremi di cui all'[articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 \(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12\)](#) per il versamento da parte della parte appellante (...) (...) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2021.